

COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI
DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni e poteri di Consiglio
Comunale n. del

INDICE

Articolo 1	Oggetto	pagina 3
Articolo 2	Compiti della CCVLPS	pagina 3
Articolo 3	Composizione e durata in carica della CCVLPS	pagina 4
Articolo 4	Nomina della CCVLPS	pagina 4
Articolo 5	Convocazione della CCVLPS	pagina 5
Articolo 6	Luogo delle riunioni pareri e verbali delle adunanze	pagina 5
Articolo 7	Verifiche del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla CCVLPS	pagina 5
Articolo 8	Spese di funzionamento della CCVLPS	pagina 5
Articolo 9	Richieste di intervento della CCVLPS	pagina 6
Articolo 10	Norme di raccordo	pagina 6
Articolo 11	Rinvio ad altre norme	pagina 6
Articolo 12	Entrata in vigore	pagina 6

Articolo 1

Oggetto

Il presente atto, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di seguito nominata CCVLPS, di cui agli articoli 141 e 141-bis del R.D. 06 maggio 1940, n. 635, come modificati dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, a sua volta modificato dal D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293.

Articolo 2

Compiti della CCVLPS

La CCVLPS ha il compito di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 . In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Non sono di competenza della CCVLPS le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) ai locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore ai 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. La CCVLPS provvederà a, prendere atto, a verbale, dell'avvenuta certificazione da parte del tecnico per il rilascio del relativo parere.

Salvo quanto previsto per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma lettera e) del presente articolo e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale,

nella stessa provincia, o quella comunale, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Articolo 3 **Composizione e durata in carica della CCVLPS**

Con riferimento a quanto disposto dall'art. art. 141-bis del R.D. 06 maggio 1940, n. 635 come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, a sua volta modificato dal D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293, la CCVLPS è così composta:

- dal Sindaco, in qualità di ufficiale di Pubblica Sicurezza, o suo delegato, che la presiede;
- dal comandante del Corpo di polizia municipale o, in mancanza, dal Sindaco coadiuvato da un agente di polizia locale o suo delegato;
- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio del comune o suo delegato;
- dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- da un esperto di elettrotecnica;

La CCVLPS rimane in carica tre anni. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della CCVLPS possono essere previsti uno o più supplenti.

Articolo 4 **Nomina della CCVLPS**

La CCVLPS è nominata dal Sindaco.

La scelta dell'esperto in elettronica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, su indicazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune.

Un dipendente comunale, del Settore Gestione del Territorio del Comune, nominato dal Sindaco, esplica le funzioni di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

Articolo 5
Convocazione della CCVLPS

La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario. L'invito è effettuato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Articolo 6
Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. Il segretario della commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.

Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

Articolo 7
Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla CCVLPS

Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e). Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione e ad ogni ufficio interessato.

Articolo 8
Spese di funzionamento della CCVLPS

Le spese per l'esame della pratica e per il sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento e sulla base degli importi fissati.

La pratica è gratuita solo nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate dal Comune di Val Brembilla, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, da altri Enti Locali o in occasione di ricorrenze legate alla storia della Repubblica, ovvero quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) godano del patrocinio da parte del Comune;
- b) siano completamente gratuite;
- c) non siano sponsorizzate;
- d) siano organizzate da associazioni o enti no-profit;

La tariffa è ridotta del 50% nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da associazioni non a scopo di lucro, parrocchie, altri enti pubblici e ricorra la condizione di cui ai sopra esposti punti b) e

c). Gli importi sono determinati in base agli effettivi costi sostenuti dal Comune.

Articolo 9 ***Richieste di intervento della CCVLPS***

L'intervento della CCVLPS può essere determinato d'ufficio, laddove gli uffici competenti per materia ritengano necessario. Oppure deve essere richiesto con domanda diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:

- almeno 20 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- almeno 10 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc...).

La commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc...).

Della decisione anzidetta è data notizia ai terzi interessati.

Art. 10 ***Norme di raccordo***

Per quanto di competenza si rinvia a quanto previsto dal “Regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante e per la concessione delle aree comunali per l'installazione di spettacoli viaggianti e circensi”, dal “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le manifestazioni costituenti pubblico spettacolo” e dal “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” del Comune di Val Brembilla.

Art. 11 ***Rinvio ad altre norme***

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 12 ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione nei modi e termini di legge.